

CAMERA DEI DEPUTATI N. 716**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**COSSIGA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**RUFFINI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ANDREATTA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**PANDOLFI**)

Aumento dell'assegno annuo vitalizio
in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto

(Presentato il 12 ottobre 1979)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è stato concesso un assegno vitalizio annuo non reversibile agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, che alla data del 1° gennaio 1968 non godevano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare.

La misura dell'assegno, fissata nella cifra — già allora esigua — di lire 60.000 annue, ha assunto, per effetto della sopravvenuta progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta, una consistenza del tutto irrisoria.

Si è ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla rivalutazione dell'assegno medesimo, ed a tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale (ar-

ticolo 1) detto assegno viene elevato da lire 60.000 a lire 100.000 annue, a decorrere dal 1° novembre 1978, da corrispondere in due rate semestrali in pagamento il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

Alla copertura della spesa, prevista in lire 16 miliardi in ragione di anno, si fa fronte per gli anni 1978, 1979 e 1980 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Governo confida in un sollecito esame del provvedimento, che, già presentato al Parlamento nella decorsa legislatura (Atto Camera n. 2467), è decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'assegno annuo vitalizio, non reversibile, di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° novembre 1978, è elevato da lire 60 mila a lire 100 mila.

L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 16 miliardi, si farà fronte per l'anno 1978 a carico del capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al citato capitolo n. 6856 del menzionato stato di previsione per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.